

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

Verona, 24 aprile 2020

Prot. n. 75/20 – AG/sb

Circ. n. 75/AM/29 - 20

Oggetto: **COVID 19 – AGGIORNAMENTO**

1. DPCM 10.04.2020, COMUNICAZIONI PREVENTIVE AL PREFETTO, NUOVE MODALITA' DI INVIO.

2. MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA COVID 19, NUOVA ORDINANZA DELLA REGIONE VENETO DEL 24 APRILE 2020.

1. DPCM 10.04.2020, COMUNICAZIONI PREVENTIVE AL PREFETTO, NUOVE MODALITA' DI INVIO

Si informa tutte le aziende che **da lunedì 27/04/2020** la Prefettura di Verona e la Camera di commercio rendono disponibile un nuovo portale al quale trasmettere le comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni normative ex DPCM 10 aprile 2020 art. 2 commi 3, 6, 7 e 12.

Tale comunicazione potrà essere inviata **esclusivamente** in formato digitale tramite l'apposito portale della Camera di Commercio raggiungibile al seguente indirizzo mail <https://servizionline.vr.camcom.it/>

Contestualmente le **comunicazioni tramite mail** alla prefettura **non saranno più accettate**.

Si ribadisce che tutte le comunicazioni tra cui anche quella ai sensi del ex art. 2 comma 3 tramite il modello 1 e che fino ad oggi era inviata tramite posta elettronica alla Prefettura di Verona, dal 27/04/2020 non sarà più accettata.

Le comunicazioni possono essere inviate previo accesso tramite un userID (indirizzo mail) e password oppure attraverso Spid (senza alcun tipo di registrazione) o attraverso CNSS (senza alcun tipo di registrazione).

Lo stesso userID potrà essere usato per l'invio di una o più comunicazioni.

Si riepilogano di seguito la tipologia di attività consentite per le quali **è necessario inviare comunicazione alla prefettura** tramite il nuovo portale (<https://servizionline.vr.camcom.it/>) ex art. 2 del DPCM dl 10/04/2020.

Attività :

- funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3 del DPCM dl 10/04/2020;
- funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale;
- funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali;
- quali impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti;
- dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

Per le attività produttive sospese, sempre previa comunicazione, è ammesso l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione ed è consentita la spedizione verso terzi di merci giacenti e la ricezione in magazzino di beni e finiture.

Fino al giorno 26/04/2020 le modalità di invio alla prefettura rimarranno invariate (**vedi Circ. n. 71/AM/27 - 20**) ossia tramite mail per le comunicazioni ex art. 2 comma 3 o direttamente dal sito della Prefettura di Verona alla seguente pagina web compilando i form on line per i casi ex art 2 commi 6,7,e 12.

[Allegato Comunicazione Prefettura e CCIAA](#)

2. MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA COVID 19, NUOVA ORDINANZA DELLA REGIONE VENETO DEL 24 APRILE 2020

Resa disponibile dalla Regione Veneto una nuova ordinanza del 24 aprile 2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni."

Le misure previste hanno effetto dalle ore 15 del 24 aprile 2020 al 3 maggio 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge.

Il nuovo provvedimento regionale prevede quanto segue:

- è consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell'eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio;
- è revocata la disposizione restrittiva di cui alla lettera o) del punto 1. dell'ordinanza n. 40 del 13.4.2020, relativa alla vendita di vestiti per bambini e di prodotti di cartolerie nonché alle librerie; la vendita di vestiti per bambini include quella delle scarpe per i bambini medesimi;
- per le opere pubbliche, è ammessa l'esecuzione dei lavori ascrivibili, in maniera prevalente, alle categorie di seguito indicate a prescindere dai codici Ateco principale o secondari intestati all'appaltatore e a condizione che questi sia in possesso della corrispondente qualificazione SOA: OG 23: demolizione di opere; OG 21: opere strutturali speciali OG 13: opere di ingegneria naturalistica OG 8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica OG 7: opere marittime e lavori di dragaggio OG: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione OG 5: dighe OG 4: opere d'arte nel sottosuolo OG 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari;
- di consentire le attività sul patrimonio edilizio esistente secondo il regime della comunicazione e della comunicazione asseverata previste dagli articoli 6 e 6 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001;
- è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo, anche all'interno di orti urbani e comunali, nel rispetto degli obblighi di distanziamento di un metro e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
- è consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti;
- nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi;
- sono consentiti i tagli boschivi anche per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità;
- è consentito l'accesso ai cimiteri nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
- sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all'ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l'espletamento dell'attività ordinaria;
- è confermato, con riguardo agli ambienti di lavoro delle attività consentite dalla presente ordinanza e dalla

propria ordinanza n. 40 del 13.4.2020, l'obbligo di applicazione delle disposizioni del protocollo per la sicurezza sul lavoro sottoscritto a livello nazionale il 14.3.2020 e ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni ulteriore disposizione più restrittiva operante nel singolo posto di lavoro;

- è confermato, per tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico in cui trovano persone in relazione ad attività ammesse dalla presente ordinanza o dall'ordinanza n. 40 o dalla normativa statale, l'obbligo di tutte le persone di rispettare distanziamento di un metro e di utilizzare mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, salve le disposizioni speciali più restrittive già adottate;
- per quanto non diversamente regolato dalla presente ordinanza, vale quanto disposto dalla propria ordinanza n. 40 del 2020, intendendosi modificato il distanziamento ivi previsto con la distanza di un metro.

Allegato testo ordinanza regionale

Distinti saluti

Il Direttore
Lorenzo Bossi

